

[LA VERITA' SULL'EVASIONE FISCALE. Con l'aiuto del supertecnico Giulio Andreani, ecco 23 modi con i quali i ladri frodano il fisco](#)

di Filippo Astone

Con l'aiuto del supertecnico professor Giulio Andreani, ecco un manuale sui 23 principali trucchi principali trucchi dei ladri che frodano il fisco (e noi tutti).

Seduto al banchetto attualmente in corso per le elezioni politiche e le regionali che si terranno a fine febbraio c'è un gigantesco convitato di pietra. E' enorme, massiccio, sta lì fermo, col suo peso potrebbe far sprofondare da un momento all'altro il terreno sul quale i commensali pasteggiano. Eppure, tutti sembrano non notarlo. Lo ignorano, viene trattato come qualcosa di inesistente. Eppure c'è : l'evasione fiscale.

Il motivo per cui il convitato viene ignorato dai politici in corsa per accaparrarsi seggi è evidente: una parte importante degli italiani sono evasori fiscali, per vizio o per necessità, e certo non sarebbero felici di votare chi promette misure per stanarli. Meglio far finta di nulla, allora. Del resto, gli italiani sembrano abboccare alle solite promesse.

Eppure, il tema dell'evasione fiscale è forse l'argomento più importante con il quale si dovranno misurare i prossimi Governo e Parlamento. Non solo per la massa imponente di soldi sottratti al fisco, ben 130 miliardi di euro (di cui, appena il 10%, ovvero 13 miliardi di euro, viene recuperato), una cifra enorme, in un Paese che ha il record di imposizione fiscale e che l'ultimo Governo ha dovuto ulteriormente tassare per evitare il default (così pare, almeno). Basti pensare che, secondo previsioni del Ministero dell'economia e delle finanze, dopo le varie manovre di Monti, il valore assoluto delle entrate fiscali passerà dai 740 miliardi del 2011 a 760 nel 2012, poi 780 nel 2013 e, per finire in bellezza, 820 nel 2014. Nel 2013 la pressione fiscale sarà pari al 44% del pil. Secondo Confindustria, se si considerano anche accise e imposte indirette, si arriva al 70% di pressione fiscale totale. Sulla carta, potrebbe sembrare il comunismo finalmente realizzato in pratica?. Può un Paese resistere a lungo con una pressione del genere? E può farlo in una fase recessiva dell'economia?

Ma anche perché – come ho scritto nel mio ultimo libro **SENZA PADRINI – RESISTERE ALLE MAFIE FA GUADAGNARE** (settembre 2011, Tea Editore, prefazione di Andrea Camilleri) – evasione fiscale, mafie e corruzione sono tre fenomeni strettamente intrecciati fra loro.

Ma questa montagna enorme di soldi, pari al pil di un medio Paese europeo, come fa a sfuggire alle maglie del fisco? Per capirlo mi sono rivolto a Giulio Andreani, uno dei più affermati fiscalisti italiani, ex partner dello Studio di consulenza tributaria di Deloitte che alla consulenza affianca un'intensa attività didattica (è docente di diritto tributario alla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze di Roma dopo essere stato per anni direttore del Master di Diritto Tributario della Scuola di Management dell'Università LUISS) e di ricerca (ha scritto otto monografie e pubblica una ventina di articoli all'anno sulle principali riviste specialistiche). Inoltre (è un esperto di fiscalità della crisi di impresa) è diventato da poco presidente di Mazars R&E (società di consulenza specializzata sulle ristrutturazioni aziendali) è sindaco di multinazionali come la farmaceutica Eli Lilly e di

società del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, mentre in passato lo è stato di Prada, Menarini e nel Gruppo Rai.

«La fantasia e la creatività degli italiani sono davvero senza fine. Non passa giorno senza che spunti un nuovo sistema», ci spiega il supertecnico. «Io però penso che si tratti spesso di comportamenti criminali, che non solo sono da scoraggiare perché comportano la violazione di precise norme di legge e distruggono valore economico, alterando la libera concorrenza fra le imprese, ma sono anche ad alto rischio. Ormai le tecniche sviluppate da Guardia di finanza e Agenzia delle entrate sono molto raffinate: prima o poi i comportamenti scorretti vengono individuati, e chi li mette in atto ci rimette molto di più del regolare pagamento delle imposte.

Bisogna comunque distinguere - aggiunge Andreani - tra evasione, elusione e legittimo risparmio d'imposta. L'evasione fiscale è la violazione diretta di norme tributarie ed è espressamente punita dall'ordinamento con sanzioni amministrative e anche penali; può essere realizzata sia mediante comportamenti omissivi (come l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi), sia mediante comportamenti commissivi (ad esempio, l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti).

L'elusione fiscale non è violazione, ma aggiramento di disposizioni fiscali. E' un comportamento formalmente conforme alle norme ma non al loro spirito, in quanto il contribuente realizza un risparmio fiscale non giustificato da valide ragioni economiche. In altri termini, mentre con l'evasione si sottrae all'Erario un reddito tassabile già maturato, con l'elusione si evita, attraverso schemi contrattuali *ad hoc*, veri però ed effettivi, che un elemento economico si manifesti come imponibile. L'elusione fiscale che, - ripete Andreani - si manifesta solo se oltre al risparmio d'imposta ricorre l'ulteriore circostanza che gli atti compiuti sono privi di finalità economiche, è comunque vietata, in quanto costituisce violazione del principio di capacità contributiva stabilito dalla Costituzione.

Il legittimo risparmio d'imposta è invece ammesso dall'ordinamento. Infatti, nonostante esso consenta al contribuente di avvalersi di un regime fiscale più favorevole e di evitare quello più oneroso - analogamente a quanto accade nell'elusione fiscale - la condotta risulta conforme sia alla lettera che allo spirito della norma. Ad esempio, se, nella scelta tra il localizzare l'attività produttiva in zone con diversa pressione fiscale, si opta per quella in cui sono presenti delle agevolazioni fiscali». Ma come fanno gli evasori a eludere i controlli? Con l'aiuto dello stesso professor Andreani, abbiamo individuato alcune fra le strategie più originali e raffinate. «Anche se va detto che la maggior parte degli evasori continuano a percorrere strade vecchie di cent'anni o più, che loro sperano, invano, funzionino ancora. Come quella dell'evasione totale: il lavoratore autonomo totalmente sconosciuto all'amministrazione finanziaria, che non è iscritto nel Registro delle Imprese né in albi professionali. O la mancata emissione di scontrini, la non dichiarazione di canoni di affitto e gli immobili "fantasma" di cui la pubblica amministrazione non sa nulla (tra gli uni e gli altri sarebbero 2,1 milioni), l'occultamento del prezzo reale degli immobili (si dichiara molto meno di ciò che si è davvero incassato)».

23 SISTEMI (APPARENTEMENTE) EFFICACI PER RUBARE A TUTTI, OVVERO PER FRODARE IL FISCO

I modi utilizzati per evadere le tasse variano a seconda della tipologia dei contribuenti e

della loro dimensione: ve ne sono alcuni assai rozzi e banali altri più sofisticati, ma non per questo meno illeciti. Eccone alcuni in ordine crescente di complessità.

1. Evasore totale.

È il caso del contribuente, in genere un imprenditore o un lavoratore autonomo di piccole dimensioni, che esercita un'attività ma risulta totalmente sconosciuto all'amministrazione finanziaria, non è iscritto nel Registro delle Imprese né in albi professionali e si sottrae integralmente a qualsiasi adempimento di natura fiscale e amministrativa.

2. Mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali e notule professionali.

È il caso di commercianti, artigiani e professionisti che eseguono vendite di beni o prestazioni di servizi direttamente nei confronti del consumatore finale, il quale non ha in genere alcun interesse a ricevere uno scontrino, una ricevuta o una fattura e, anzi, attraverso la mancata emissione di tali documenti può beneficiare della mancata applicazione dell'iva e, in taluni casi, di un piccolo abbuono da parte del commerciante, dell'artigiano o del libero professionista, in cambio del suo complice comportamento.

3. Mancata dichiarazione di canoni di locazione e case fantasma.

È il caso di persone fisiche che posseggono a titolo personale immobili che concedono in locazione, omettendo, totalmente o parzialmente, di dichiarare il canone di locazione percepito, in particolare se il locatario è, a sua volta, una persona fisica che utilizza l'immobile a titolo personale. Il fenomeno è diffuso ovunque ed è particolarmente accentuato nelle località turistiche. In molti casi si tratta di immobili "fantasma" cioè immobili totalmente sconosciuti alla pubblica amministrazione, i cui proventi sono ovviamente altrettanto sconosciuti. Nel 2009 è stato stimato che gli immobili aventi queste caratteristiche fossero circa 2.100.000.

4. Occultamento del prezzo di vendita degli immobili.

Il fenomeno riguarda sia le persone fisiche che posseggono immobili per ragioni personali sia, e soprattutto, le imprese di costruzione che costruiscono o ristrutturano immobili nell'ambito della loro tipica attività imprenditoriale e consiste nell'indicare negli atti di vendita degli immobili, e conseguentemente nei bilanci e nelle dichiarazioni dei redditi dei venditori, un prezzo sensibilmente inferiore a quello realmente pattuito con l'acquirente. La differenza tra prezzo reale e prezzo dichiarato è spesso superiore al 30% del reale prezzo di vendita, il che significa che la maggior parte dell'utile del venditore è sottratto alla tassazione. In diversi casi si è assistito a case con superficie notevolmente diversa ufficialmente vendute per prezzi assai simili e ad appartamenti del medesimo palazzo venduti a prezzi unitari per mq notevolmente diversi fra loro, per niente giustificati dalla diversa posizione di un appartamento rispetto all'altro. In passato era stata introdotta una disposizione che consentiva all'amministrazione finanziaria di determinare il prezzo di vendita di un immobile sulla base del relativo valore di mercato, ma successivamente tale norma è stata abrogata, nonostante la sua indubbia utilità anche se in qualche caso la sua

rigida applicazione, in assenza di altri riscontri, poteva condurre a conclusioni non del tutto corrispondenti alla situazione reale.

5. Sottovalutazione delle rimanenze di prodotti, materie prime e merci.

Si tratta di uno dei comportamenti evasivi più diffusi. Il valore delle rimanenze esistenti alla fine di un anno concorre a formare il reddito al netto del valore delle rimanenze dei medesimi beni esistenti all'inizio del medesimo anno; conseguentemente quanto minore è il valore delle rimanenze alla fine di un certo periodo, tanto minore è il reddito che deve essere sottoposto a tassazione. Per questo motivo molte imprese tendono a dichiarare nei loro bilanci e conseguentemente nelle loro dichiarazioni dei redditi un valore delle rimanenze inferiore a quello reale. In qualche caso si assiste tuttavia ad un fenomeno opposto, cioè quello della sopravvalutazione delle rimanenze, quando ciò è necessario per evitare di evidenziare che nel corso dell'anno sono state eseguite rilevanti vendite "in nero", cioè omettendo l'emissione di scontrini e fatture. È noto il caso di un venditore di pesce fresco che ogni giorno vendeva con la sua bancarella 10 kg di pesce, ma emetteva scontrini solo per la vendita di 5 kg di pesce. Giunto alla fine dell'anno nel quale aveva lavorato per 300 giorni, si accorse che aveva acquistato pesce per 3000 kg (10 per ognuno dei 300 giorni lavorativi), ma che aveva emesso scontrini per la vendita solo di 1500 kg di pesce (cioè 5 kg per ognuno dei 300 giorni lavorativi). È chiaro che i conti non tornavano ma al finanziere che glielo faceva notare rispose: <<Che problema c'è? La risposta è semplice: alla fine dell'anno avevo 1500 kg di pesce fresco!>> naturalmente il finanziere non gli credette visto che 1500 kg di pesce in rimanenza erano decisamente troppi per chi non ne vendeva giornalmente più di 10 Kg.

6. Sponsorizzazioni fittizie.

Allo scopo di agevolare le associazioni sportive dilettantistiche, una legge prevede che i compensi percepiti da queste ultime a titolo di sponsorizzazione sono tassati solo in minima parte in capo a tali associazioni sportive. Ciò nonostante le medesime sponsorizzazioni sono, dall'altro lato, deducibili da parte delle imprese che le corrispondono, sempreché ricorrano peraltro taluni requisiti generali richiesti relativamente a tutti i componenti negativi di reddito. Pertanto, considerato che chi eroga la sponsorizzazione risparmia tasse per un importo pari al 31,4% dell'ammontare della stessa, mentre l'associazione che la riceve sconta sugli importi percepiti un'aliquota molto bassa, spesso accade che venga simulata la corresponsione di compensi relativi alla sponsorizzazione ad esempio per €100.000,00, mentre in realtà essa ha luogo solo, ad esempio, per € 25.000. In questo modo la società che esegue la sponsorizzazione risparmia le imposte sull'importo simulato di € 100.000,00, con un beneficio quindi di € 31.400,00, ma in realtà non sostiene un costo di € 100.000,00, perché l'importo di € 75.000,00 gli viene restituito "sottobanco" dall'associazione sportiva. In conclusione, l'impresa sostiene un costo di € 25.000,00 a fronte del quale consegue un (illecito) risparmio d'imposta di € 31.400,00, lucrando quindi € 6.400,00, e beneficiando comunque degli effetti promozionali generati dalla sponsorizzazione, mentre l'associazione sportiva ha un beneficio netto di € 25.000,00, cui vanno dedotte le modestissime imposte che si rendono da essa dovute relativamente alla sponsorizzazione ricevuta. L'unico che ci rimette è il fisco.

7. Finte residenze relative alla prima casa.

Chi acquista una casa che destina entro 18 mesi dall'acquisto a propria residenza ha diritto a pagare sul prezzo di acquisto l'iva o, a seconda dei casi, l'imposta di registro, nella misura agevolata del 4%, a fronte di un onere ordinario pari al 10%. Inoltre, relativamente alle case che costituiscono la residenza principale del loro possessore è generalmente prevista l'applicazione dell'IMU con aliquote assai ridotte rispetto a quelle ordinarie. Per questi motivi è assai diffuso, specialmente in zone turistiche dove esistono numerose seconde case (cioè case per le vacanze), il caso di chi, pur non risiedendo affatto presso uno di questi fabbricati, vi acquisisce in qualche modo la residenza, allo scopo di risparmiare illecitamente le imposte al momento dell'acquisto del fabbricato così come in ognuno degli anni seguenti.

8. Casa di lusso simulata come due case non di lusso.

La legge stabilisce che sono considerate di lusso le case che hanno una superficie utile complessiva superiore a 240 mq ovvero una superficie utile complessiva superiore a 200 mq e dispongono al tempo stesso di un'area scoperta avente una superficie di oltre 6 volte l'area coperta. In quanto case di lusso si rende dovuta al momento della compravendita di tali case l'iva nella misura del 21% e non sono ammesse le agevolazioni previste in caso di acquisto della prima casa. Allo scopo di evitare questo più gravoso regime tributario, spesso accade che un fabbricato di elevata superficie (ad esempio 400 mq) venga formalmente fatto apparire come se fosse costituito da due unità immobiliari (di 200 mq l'una), anche se in realtà non è affatto diviso in due parti distinte.

9. Intestazione fittizia di case, barche, telefonini, ecc. a società.

Le società spesso acquistano case, barche, telefonini, ecc. che non presentano alcuna connessione con l'attività esercitata da tali soggetti. I beni vengono poi utilizzati dagli amministratori o dai soci della società per finalità del tutto personali. Gli illeciti vantaggi che derivano da questo comportamento sono molteplici: le società in genere deducono i costi relativi a tali beni, anche se ciò non è consentito poiché essi non sono inerenti all'attività dell'impresa; le persone fisiche che utilizzano effettivamente i beni non hanno la necessità di acquistarli personalmente e non sono quindi tenute a fornire all'amministrazione finanziaria spiegazioni circa la disponibilità delle somme occorrenti per il loro acquisto, come accadrebbe invece se dovessero provvedere ad acquistarli direttamente. È stata introdotta recentemente una legge allo scopo di impedire questo tipo di illeciti, stabilendo che costituisce reddito per le persone che utilizzano questi beni il normale valore di locazione o noleggio degli stessi. Si tratta tuttavia di vedere in che misura tale disposizione verrà effettivamente rispettata.

10. Simulazione di inadempimenti contrattuali e conseguente risarcimento.

Quando vengono stipulati dalle imprese contratti che prevedono l'esecuzione di lavori o la vendita di beni (ad esempio, gli immobili), viene generalmente stabilito che in caso di inadempimento di una delle due parti contrattuali si renda dovuto il pagamento di una somma a titolo di penale dalla parte inadempiente a favore di quella adempiente. Talvolta

contratti di questo genere vengono simulatamente stipulati al fine di dar luogo al loro inadempimento da parte di una delle imprese che li hanno stipulati, affinché questa paghi la penale originata dall'inadempimento e possa dedurla ai fini della determinazione del reddito tassato; naturalmente in questi casi la somma viene poi occultamente restituita al soggetto che l'ha corrisposta dal soggetto che l'ha percepita, il quale non paga imposte relativamente all'indennizzo ricevuto, poiché è in genere un soggetto che presenta delle perdite fiscali o è domiciliato in un "paradiso fiscale" dove la tassazione è minima o addirittura pari allo zero.

11. Studi di settore falsificati.

Gli studi di settore sono il risultato di una articolata elaborazione di dati numerici relativi alle varie categorie di commercianti artigiani e altri lavoratori autonomi e hanno lo scopo di verificare se i ricavi e i compensi dichiarati da tali contribuenti sono congrui rispetto ai fattori produttivi dagli stessi impiegati, tenuto conto della relazione esistente tra tali entità (fattori produttivi da un lato e ricavi prodotti dall'altro), rilevabile dai bilanci e dalle dichiarazioni dei redditi delle varie categorie di imprese e di lavoratori autonomi. La congruità dei ricavi e compensi dichiarati dipende quindi da tale relazione e dal valore dei diversi fattori produttivi: se due imprese che svolgono la medesima attività dispongono, la prima, di impianti per € 1.000.000,00 e, la seconda, di impianti del valore di € 100.000,00, è evidente che, per dichiarare ricavi congrui, la prima impresa deve esporre nei propri bilanci ricavi ben più elevati di quelli che, per il medesimo fine, deve esporvi la seconda. Spesso le imprese "barano" nell'indicare nelle loro dichiarazioni dei redditi la effettiva consistenza dei fattori produttivi impiegati nella loro attività, allo scopo di ridurre il valore dei ricavi che devono essere dichiarati al fine di poter essere ritenuti congrui. In questo modo le imprese cercano di evitare la conseguenza negativa della esposizione di ricavi non congrui e cioè di essere sottoposti a controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, la quale ovviamente tra un contribuente che ha ricavi congrui e uno che non li ha congrui controlla innanzitutto il primo.

12. Ristoranti camuffati da circoli culturali e Onlus.

Gli enti non commerciali (associazioni culturali, sportive, ricreative, ecc.) e le cosiddette Onlus (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) usufruiscono di agevolazioni fiscali nei limiti in cui esse esercitino delle attività in conformità alle loro finalità istituzionali e sostanzialmente senza fine di lucro. Tuttavia, non raramente qualche associazione che svolge attività di ristorazione, funziona né più né meno come un qualsiasi ristorante e quindi non ha diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali previste qualora l'attività svolta sia limitata a quella istituzionale da rendere solo a favore degli associati senza scopi lucrativi.

13. Cessioni fittizie di crediti.

Se un'impresa vanta un credito di 100 nei confronti di un proprio cliente e lo cede, ad esempio, a 10, consegue una perdita pari alla differenza tra tali due ammontari, che può essere dedotta ai fini della determinazione del reddito tassato. Se il prezzo di cessione del credito è realmente 10, la deduzione di una perdita di 90, pari alla differenza tra 100 e 10 è

del tutto legittima. Tuttavia qualche volta l'impresa che cede il credito si accorda con il soggetto che lo acquista, stabilendo che quest'ultimo gliene deve restituire "sottobanco" una parte, ad esempio 40. E' evidente che in questo caso la deduzione fiscale di una perdita di 90 è illecita perché nella sostanza il credito è stato ceduto non per 10 ma per 50. E' possibile affermare quindi, in generale, che le perdite derivanti da cessioni dei crediti sono sospette quando i relativi prezzi sono inferiori alle somme che l'impresa creditrice avrebbe potuto recuperare, in assenza di cessione del credito, attraverso le azioni di recupero esperibili in via ordinaria.

14. *Transfer pricing.*

Le società che comprano o vendono beni dall'estero possono occultare all'estero parte dei loro redditi attraverso una illecita sovrapprezzatura dei beni acquistati o un'illecita sottoprezzatura dei beni venduti. Ad esempio, se la società X vende dei beni a una società che ha sede negli Stati Uniti per un prezzo reale di 100 può chiedere all'acquirente americana la compiacenza di acquistare il bene non direttamente ma attraverso la società Z, domiciliata in un paese dove le tasse sono pagate in misura minima. In questo modo la società italiana X vende beni alla società Z ubicata in un "paradiso fiscale" per 80 e la società Z rivende il medesimo bene all'acquirente americana Y al prezzo di 100, che è il prezzo reale. Così operando un reddito pari a 20 rimane nel "paradiso fiscale", nella disponibilità dell'impresa Z, che naturalmente appartiene alla società X. Un risultato analogo può essere ottenuto anche da chi non vende beni all'estero, ma acquista beni dall'estero, gonfiando il prezzo di acquisto a favore di una società del pari domiciliata in un "paradiso fiscale", occultamente posseduta.

15. *Marchi e brevetti posseduti da società estere.*

Alcune imprese italiane hanno in passato trasferito i loro marchi o i brevetti che utilizzavano per esercitare la propria attività a società straniere, aventi sede in Stati ove la tassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento di marchi, brevetti e altre opere dell'ingegno è minima in virtù di diversi fattori (ad esempio Lussemburgo e Irlanda). Tale trasferimento avviene normalmente senza realizzo di rilevanti plusvalenze tassabili, vuoi perché il prezzo di trasferimento indicato nel relativo atto di vendita è simulato, in quanto notevolmente inferiore al reale valore dei beni trasferiti, vuoi a seguito dell'utilizzo di norme agevolative. A trasferimento avvenuto la situazione che si è creata è la seguente: la società straniera che detiene il marchio addebita alla società italiana delle royalties per l'utilizzo, da parte di quest'ultima, del marchio o dei brevetti; la società italiana risparmia imposte per un importo pari al 31,4% di tali royalties, mentre la società straniera paga sulle medesime royalties imposte notevolmente inferiori. L'utilizzo di società straniere e la detenzione di marchi e brevetti da parte di queste ultime non è di per sé certamente illecito, ma lo diventa se la società estera è nella sostanza fittizia perché tutte le decisioni che riguardano la sua gestione vengono poi prese in Italia ed essa è stata costituita al solo fine di consentire un indebito risparmio d'imposta; inoltre il trasferimento iniziale dei marchi e dei brevetti dalla società italiana alla società straniera dovrebbe originare, in capo alla prima, la tassazione di una plusvalenza determinata tenendo conto non del prezzo simulatamente indicato negli atti di vendita di tali beni, ma del reale valore di mercato di questi ultimi, identificabile in quello che sarebbe stato applicato se essi fossero stati venduti

a soggetti terzi.

16. Holding estere.

Per società che operano in più Paesi è del tutto lecito e normale utilizzare delle società che svolgono l'attività di holding, cioè di soggetto che detiene partecipazioni in altre società occupandosi del finanziamento e della direzione e coordinamento delle stesse, ed è del tutto naturale che le società dedicate a tali funzioni vengano ubicate in Stati che presentino agevolazioni fiscali circa la tassazione dei proventi tipici di tali soggetti quali sono i dividendi e gli interessi. Tuttavia in qualche caso vengono costituite holding estere anche quando l'attività svolta sui mercati internazionali da un'impresa italiana non giustifica affatto l'utilizzo di un soggetto non residente in Italia. In questi casi spesso accade che, anche se formalmente la società holding è residente all'estero, nella sostanza essa è da considerare residente fiscalmente in Italia, perché è da qui gestita, anche se apparentemente le riunioni del suo organo amministrativo si tengono all'estero, ovvero perché la sua attività viene essenzialmente svolta in Italia; ne discende che, in quanto soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato italiano, deve qui pagare le imposte relative ai redditi prodotti. Se questo non accade si comporta, rispetto al fisco italiano, né più né meno come un evasore totale.

17. Società straniera che finanzia società italiana.

Assumiamo che la società Lussemburghese X riceva, dalla società Y, ubicata in un "paradiso fiscale", un finanziamento per € 10.000.000,00, corrispondendole annualmente interessi per € 500.000,00, sulla base di un tasso del 5%, e che utilizzando tale somma finanzia a sua volta l'impresa italiana Z, la quale le corrisponde annualmente interessi per € 600.000,00, sulla base di un tasso del 6%. In questo modo la società italiana risparmia le imposte in misura pari al 27,5% sull'importo di € 600.000,00; la società Lussemburghese paga le imposte sostanzialmente nella medesima misura sull'importo di € 100.000,00, dato dalla differenza degli interessi attivi che percepisce (€ 600.000,00) e quelli passivi che corrisponde alla società Y (€ 500.000,00); la società Y non paga imposte sugli interessi attivi percepiti. Se la società ubicata nel "paradiso fiscale" erogasse direttamente il finanziamento alla società italiana, quest'ultima non potrebbe dedurre fiscalmente gli interessi relativi a tale finanziamento, in quanto erogato da una società domiciliata in un "paese a bassa fiscalità", in assenza di non agevoli dimostrazioni; invece, attraverso l'interposizione della società X tra la società Z e la società Y, il tutto sembra regolare. Ma ovviamente non lo è: sia perché la società X è in realtà residente nello Stato italiano in quanto gestita dall'Italia, sia perché la società Y ubicata in un paradiso fiscale deve pagare le imposte in Italia se fa capo a soggetti qui residenti.

18. Finto agente o intermediario.

Le imprese italiane, la cui attività è costituita dalla vendita in Italia e all'estero di beni provenienti da altri Paesi, devono pagare le imposte in Italia sul reddito che deriva da tale attività commerciale, che è nella sostanza rappresentato dalla differenza fra i ricavi originati dalle vendite e i costi sostenuti per acquistare le merci vendute. Al fine di evitare il pagamento di tali imposte, talune imprese operano come segue: costituiscono una società in uno Stato estero a "fiscalità privilegiata", cioè dove si pagano le tasse in misura

sensibilmente inferiore a quella prevista nello Stato italiano, la quale provvede ad acquistare i beni dai fornitori ubicati in vari Paesi e poi li rivende, in Italia e all'estero, attraverso l'impiego di una struttura ubicata in Italia, la quale formalmente svolge semplicemente la funzione di agente commerciale. Tale attività di intermediazione viene remunerata a quest'ultima mediante il pagamento di una provvigione, pari ad esempio al 5% dei ricavi di vendita, e conseguentemente in capo a tale struttura italiana si rendono dovute le imposte solo sul reddito costituito da tale provvigione al netto dei costi sostenuti per il mantenimento della struttura stessa. La maggior parte del reddito, invece, viene realizzato dalla società straniera, la quale paga però le imposte sulla base di aliquote notevolmente inferiori. Questo comportamento è illecito perché la struttura italiana non si limita a svolgere l'attività tipica dell'agente commerciale, ma in realtà è ad essa che fa capo l'intera gestione dell'attività di compravendita che solo apparentemente risulta effettuata dalla società straniera, la quale non a caso dispone generalmente di personale assai limitato rispetto a quello richiesto dall'entità dell'attività complessivamente svolta. Tutto il reddito deve essere conseguentemente assoggettato a tassazione in Italia.

19. Società di commercializzazione estera.

Una situazione sostanzialmente speculare a quella precedente è originata quando un'impresa che produce beni in Italia li vende all'estero attraverso una società di commercializzazione ubicata in un Paese a "fiscalità privilegiata". A questo fine sono spesso utilizzate società svizzere che godono dei vantaggi derivanti dalla conclusione di un accordo con le autorità fiscali elvetiche, le quali possono concedere una riduzione della tassazione in cambio della creazione nel loro Stato di un'azienda che crea occupazione ed altri vantaggi per quel territorio. Occorre però aggiungere che, se la struttura estera è realmente esistente e la quota di utile trasferita dall'Italia al Paese straniero a seguito dello svolgimento di questa fase di attività è congrua, non si può parlare di evasione ma di un'operazione che, pur dando origine ad un risparmio d'imposta, è del tutto corretta, in quanto non fittizia e non artificiosa, posto che per il principio della libertà di stabilimento ogni soggetto è libero di esercitare un'impresa nello Stato in cui ritiene di farlo, indipendentemente dal fatto che a seguito del Paese prescelto gliene derivi un vantaggio fiscale.

20. Operazioni finanziarie basate sulla contrapposizione tra interessi passivi e dividendi attivi.

Si tratta di operazioni finanziarie assai sofisticate, attuabili anche con diverse varianti, appartenenti al genere di quelle che sono state contestate dalle amministrazioni finanziarie alle principali banche italiane. Semplificandone molto il meccanismo, funzionano così: l'impresa italiana impiega il denaro di cui dispone, o che acquisisce mediante un apposito finanziamento, per acquistare titoli di una società straniera (inglese o lussemburghese), che è di proprietà, attraverso un'articolata catena di controlli, di una grande banca internazionale; dopo un certo periodo, detta società distribuisce all'impresa italiana dei dividendi, che sono tassati in capo a quest'ultima solo per il 5 per cento del loro ammontare, generando quindi una tassazione solo dell' 1,375 per cento ($= 5 \times 27,5$ per cento). In realtà l'impiego di quel denaro è privo di rischio e il suo rendimento – al contrario di quello rappresentato dai dividendi, che dipendono dai risultati conseguiti dalla

società partecipata – è certo sin dall’inizio dell’operazione grazie ad accordi intercorsi tra i vari soggetti che la pongono in essere. Per questo motivo il reddito realizzato dall’impresa italiana non è nella realtà costituito da dividendi (tassati nella misura dell’1,375 per cento); ma interessi (tassati con l’aliquota del 27,5 per cento).

21. Operazioni finanziarie basate sulla contrapposizione tra minusvalenza su obbligazioni e dividendi.

Un’ impresa italiana acquista delle obbligazioni emesse da una società di Madera per € 10.000.000,00, pattuendo la possibilità di estinguere anticipatamente tale prestito obbligazionario nel caso in cui il valore delle obbligazioni scenda al di sotto di una soglia predeterminata. Poiché quest’ultima ipotesi si verifica a seguito di operazioni a tal fine compiute dalla società che ha emesso le obbligazioni, la società estingue anticipatamente il prestito obbligazionario realizzando la minusvalenza di € 2.000.000,00. Utilizzando la somma ricevuta a seguito dell’estinzione del prestito l’impresa italiana acquista azioni di un’altra società di Madera, la quale realizza nell’anno successivo un reddito di circa € 2.000.000,00, sostanzialmente corrispondente alla minusvalenza generata dall’estinzione anticipata del prestito obbligazionario (la realizzazione di tale utile è agevole poiché questa seconda società fa capo al medesimo soggetto che possiede la società di Madera che ha emesso le obbligazioni. Tale utile di € 2.000.000,00 è distribuito, sottoforma di dividendi, alla società italiana, in capo alla quale essi sono tassati solo nella misura dell’1,375%, mentre la minusvalenza, del medesimo ammontare di € 2.000.000,00, derivante dalla anticipata estinzione del prestito obbligazionario, genera un risparmio del 27,5%. Ne deriva per l’impresa italiana un vantaggio fiscale netto pari a circa il 26% del predetto importo di € 2.000.000,00. Questa operazione costituisce un’operazione elusiva, vietata dalla legge, in quanto posta in essere senza valide ragioni economiche al solo fine di conseguire un indebito risparmio d’imposta.

22. Frode carosello

Per frode carosello si intende un sistema volto all’evasione dell’Iva, attuato mediante meccanismi consistenti nell’interposizione fittizia di un soggetto fantasma italiano (cosiddetta “cartiera”, cioè che non svolge nessuna attività reale e si limita ad emettere delle fatture) nell’acquisto di beni tra un soggetto comunitario (ad esempio: spagnolo), che è il reale venditore, e un altro italiano, che è il reale acquirente. Gli autori della frode fanno leva sulla normativa comunitaria in materia di Iva, in base alla quale il cedente comunitario vende i beni (in genere auto, telefonini o computer) in regime di non imponibilità Iva al cessionario italiano, il quale a sua volta, li rivende in Italia e a seguito di tale vendita è tenuto a versare l’Iva all’Erario.

L’operazione è quindi strutturata come segue: la società spagnola X cede – nella sostanza alla società Z, ma formalmente alla società Y – le merci oggetto dell’operazione ed emette la relativa fattura in regime di non imponibilità Iva nei confronti della società “cartiera” italiana Y, che emette un’ulteriore fattura, applicando l’Iva, alla società Z, deputata a vendere sul mercato le merci. In questo modo, in capo alla cartiera Y sorge un debito Iva nei confronti dell’Erario, che non viene però versata, in quanto Y omette di presentare le dichiarazioni fiscali. Y circoscrive la propria esistenza ad un periodo di tempo limitato (sufficiente a commettere l’evasione), facendo poi perdere le proprie tracce. A sua volta, Z

registra la fattura di acquisto e detrae la relativa imposta. Si determina, quindi, un evidente “buco” per l’Erario, dovuto all’Iva dovuta da Y, ma non versata, e detratta (cioè “risparmiata”) da Z.

23. Dichiarazione fraudolenta con trasferimento della sede dell’impresa all’estero

Qualche imprenditore, mostrando a dire il vero una notevole propensione verso comportamenti criminali, ha pensato di risparmiare le tasse operando in questo modo. Posto che una società, che chiamiamo X, abbia programmato di acquistare un immobile o un’azienda, viene costituita una seconda società, che chiamiamo Y, di cui sono generalmente amministratori dei prestanome, la quale acquista da un terzo soggetto, che chiamiamo Z, al prezzo di 100 l’immobile o l’azienda, che rivende a X al prezzo di 150 realizzando la plusvalenza di 50, data dalla differenza tra il prezzo di acquisto di 100 e quello di vendita di 150. Così operando la società X sostiene un costo di acquisto pari a 150, che eccede di 50 quello reale, e conseguentemente nel corso degli anni può risparmiare imposte attraverso la deduzione fiscale, anno per anno, di una quota di tale maggior costo. La società Y realizza sì una plusvalenza di 50 su cui dovrebbe pagare le imposte, ma omette di indicarla nella propria dichiarazione dei redditi e quindi di versare i relativi tributi. Dopo di ciò la sede della società Y viene trasferita in un Paese estero che non fa parte dell’Unione Europea, allo scopo di sottrarre la società al pagamento delle imposte e, trascorso un anno dal trasferimento dalla società, anche all’eventuale fallimento della stessa in Italia, in modo da evitare la contestazione del reato di bancarotta fraudolenta, la quale presuppone l’assoggettamento della società ad una procedura concorsuale, ferma restando la configurabilità del reato di fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte, che è tuttavia più lieve. Naturalmente, a cose fatte, la società Y trasferisce ai soci della società X un importo corrispondente a quello della plusvalenza fittizia. Questo tipo di operazione è ostacolato, oltretutto sul piano strettamente fiscale, anche attraverso iniziative dell’autorità giudiziaria, che tende a considerare comunque la società Y domiciliata in Italia, nonostante il suo formale trasferimento all’estero, essendo di fatto amministrata da persone fisiche che vivono in Italia, e conseguentemente a dichiarare il fallimento della stessa, contestando i reati fallimentari discendenti dalle azioni illecite compiute dai suoi amministratori di diritto e di fatto.

8 febbraio 2013